

 DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI GROUP

NEWSLETTER

HRMILAW MONITOR

NOTIZIE NORMATIVE, PREVIDENZIALI E FISCALI




NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 05_2021 DEL 26 GENNAIO 2021

A cura di:
DATA MANAGEMENT
Presidio Normativo

*Per maggiori informazioni sui servizi di consulenza e sulle varie tipologie di offerte disponibili contattare:
info@datamanagement.it*

powered by  STUDIO
TRIBUTARIO
CORINALDESI

Indice Argomenti

ADEMPIMENTI.....	3
TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di dicembre 2020.....	3
SCADENZARIO GENNAIO 2021.....	4
31 GENNAIO: PROSPETTO INFORMATIVO DISABILI *	4
31 GENNAIO: LIBRO UNICO DEL LAVORO *	4
31 GENNAIO: QUAS.....	4
31 GENNAIO: DENUNCIA UNIEMENS *	4
31 GENNAIO: PRESENTAZIONE ISTANZE IO LAVORO	4
31 GENNAIO: SOSPENSIONE PIGNORAMENTI	4
31 GENNAIO: COMUNICAZIONE SPESE SANITARIE 	5
31 GENNAIO: COMUNICAZIONE ANNUALE LAVORATORI SOMMINISTRATI 	5
SCADENZARIO FEBBRAIO 2021.....	6
5 FEBBRAIO: INVIO AL FONCHIM DELLA DISTINTA CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	6
8 FEBBRAIO: COMUNICAZIONE SPESE SANITARIE 	6
9 FEBBRAIO: COMUNICAZIONE SPESE SANITARIE	6
16 FEBBRAIO: VERSAMENTI UNIFICATI.....	6
16 FEBBRAIO: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE	7
16 FEBBRAIO: CONTRIBUTI Qu.A.S	7
16 FEBBRAIO: SCADENZA AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2020/2021	7
20 FEBBRAIO: VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DOVUTI AL FONCHIM.....	7
28 FEBBRAIO: CONTRIBUTI FASI*	7
28 FEBBRAIO: LIBRO UNICO DEL LAVORO*	7
28 FEBBRAIO: DENUNCIA UNIEMENS*	8
28 FEBBRAIO: MODELLO OT 24*.....	8
28 FEBBRAIO: TERMINE PER L'EFFETTUAZIONE DEL CONGUAGLIO	8
28 FEBBRAIO: AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2020/2021*	8
28 FEBBRAIO: SW PER I LAVORATORI FRAGILI.....	8
28 FEBBRAIO: RICOVERO OSPEDALIERO LAVORATORI FRAGILI.....	8
FESTIVITÀ.....	9
GENNAIO 2021.....	9
FEBBRAIO 2021.....	9
NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO.....	10
DETRAZIONI DEGLI INTERESSI PASSIVI: DELUCIDAZIONI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE.....	10
CASSAZIONE, DOPPIA PRESCRIZIONE DECENNALE PER I CREDITI DERIVANTI DA OMESSA CONTRIBUZIONE.....	12
RITENUTE FISCALI NEGLI APPALTI: NUOVI CHIARIMENTI DALL'ADE.....	14
FOCUS.....	16
BONUS BABY SITTER PROROGA AL 28 FEBBRAIO 2021: INDICAZIONI OPERATIVE DALL'INPS NEL MESSAGGIO DEL 13 GENNAIO 2021	16
IL QUESITO DEL MESE.....	18
INDENNITÀ MANCATO PREAVVISO.....	18
NOVITÀ IN MATERIA PENSIONISTICA.....	20
PAGAMENTO DELLE PENSIONI ALL'ESTERO, AL VIA GLI ACCERTAMENTI DELL'ESISTENZA IN VITA	20
MORTE PENSIONATO: IL RECUPERO DEI CREDITI PIGNORATIZI È AUTOMATICO.....	21

NONA SALVAGUARDIA: AL VIA LE DOMANDE DI PENSIONE.....	23
OPZIONE DONNA PROROGATA PER IL 2021	25
RASSEGNA STAMPA	27
ESODO DEI LAVORATORI PROSSIMI ALLA PENSIONE, I CHIARIMENTI DELL'INPS	27

N.B. - In caso di consultazione in modalità PDF, cliccare l'indice per visualizzare l'argomento di interesse.

ADEMPIMENTI

TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di dicembre 2020

Il coefficiente di rivalutazione del TFR, per le quote accantonate dal 15 dicembre 2020 al 14 gennaio 2021, è pari a 1,500000.

RIVALUTAZIONE DEL TFR: calendario Istat

Di seguito il calendario Istat 2021 con le date di pubblicazione dei coefficienti di rivalutazione del TFR.

Periodo di riferimento	Data di emissione	Coefficiente di rivalutazione
dicembre 2020	lunedì 18 gennaio	1,500000
gennaio 2021	venerdì 19 febbraio	
febbraio 2021	martedì 16 marzo	
marzo 2021	giovedì 15 aprile	
aprile 2021	lunedì 17 maggio	
maggio 2021	martedì 15 giugno	
giugno 2021	giovedì 15 luglio	
luglio 2021	mercoledì 11 agosto	
agosto 2021	mercoledì 15 settembre	
settembre 2021	venerdì 15 ottobre	
ottobre 2021	martedì 16 novembre	
novembre 2021	mercoledì 15 dicembre	

SCADENZARIO GENNAIO 2021

31 GENNAIO: PROSPETTO INFORMATIVO DISABILI *

Termine ultimo per la trasmissione del prospetto informativo dei disabili inerente la situazione occupazionale riferita al 31 dicembre 2020.

31 GENNAIO: LIBRO UNICO DEL LAVORO *

Idatori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari tenutari devono stampare il Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di paga precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione. La conservazione del Libro Unico, previa comunicazione alla DTL, può effettuarsi anche su supporto informatico purché vengano apposti marca temporale e firma digitale del datore o del consulente.

31 GENNAIO: QUAS

Secondo l'articolo 3 del regolamento del Qu.A.S, i contributi Qu.A.S. devono essere versati entro il 31 gennaio di ogni anno per le aziende che aderiscono al sistema MAV-Bonifico Bancario.

La riscossione viene attivata dalla Cassa una volta l'anno mediante invio postale di un MAV bancario elettronico per le aziende che aderiscono alla modalità di pagamento MAV-Bonifico bancario.

31 GENNAIO: DENUNCIA UNIEMENS *

Idatori di lavoro, i soggetti abilitati e gli intermediari autorizzati devono presentare all'Inps in via telematica il modello di denuncia mensile UniEmens relativo al flusso aggregato dei dati relativi alla contribuzione del mese precedente.

31 GENNAIO: PRESENTAZIONE ISTANZE IO LAVORO

Termine ultimo per la presentazione, sul portale dell'Inps, delle istanze per usufruire dell'incentivo IO Lavoro.

Le istanze devono essere riferite ad assunzioni effettuate nel corso dell'anno 2020, avvenute entro il 31 dicembre 2020 compreso.

31 GENNAIO: SOSPENSIONE PIGNORAMENTI

A decorrere dal 15 gennaio 2021 e fino al 31 gennaio 2021 sono sospesi gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi, effettuati dall'Agente della riscossione e da parte dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, nr. 446 e dalle società miste, se relativi a somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego nonché a titolo di pensione e trattamenti assimilati. Pertanto, il datore di lavoro non effettuerà le relative trattenute che riprenderanno, salvo l'eventuale pagamento del debito, a decorrere dal 1° febbraio 2021. Le

trattenute già effettuate prima del 15 gennaio 2021 vanno invece versate all'Agente della Riscossione e ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, nr. 446 e alle società miste.

31 GENNAIO: COMUNICAZIONE SPESE SANITARIE

A causa di difficoltà registrate nella trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria, l'AdE, con un comunicato stampa ha informato che il termine entro il quale i contribuenti potranno comunicare la propria opposizione all'utilizzo delle spese sanitarie sostenute nel 2020 per l'elaborazione della dichiarazione precompilata, è posticipato all'8 febbraio 2021.

31 GENNAIO: COMUNICAZIONE ANNUALE LAVORATORI SOMMINISTRATI

Le aziende che hanno utilizzato nel corso del 2020 lavoratori in somministrazione, dovranno effettuare una comunicazione annuale obbligatoria alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con i dati relativi ai contratti di somministrazione stipulati nel 2020. Tale comunicazione includerà dati come il numero di contratti di somministrazione conclusi, la loro durata ed infine il numero e la qualifica dei lavoratori utilizzati in regime di somministrazione.

*Termine posticipato al 01 febbraio 2021 in quanto cadente di domenica

SCADENZARIO FEBBRAIO 2021

5 FEBBRAIO: INVIO AL FONCHIM DELLA DISTINTA CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

I 5 di ogni mese le aziende appartenenti al settore dell'industria chimica, farmaceutica e dei settori affini devono inviare la distinta relativa ai contributi dovuti al Fondo di Previdenza Integrativa Fonchim al fine di attribuire correttamente, ad ogni singolo aderente, i contributi versati.

8 FEBBRAIO: COMUNICAZIONE SPESE SANITARIE

Termine entro il quale i contribuenti potranno comunicare, direttamente all'Agenzia delle Entrate, la propria opposizione all'utilizzo delle spese sanitarie sostenute nel 2020 per l'elaborazione della dichiarazione precompilata.

9 FEBBRAIO: COMUNICAZIONE SPESE SANITARIE

A decorrere da questa data e fino all'8 marzo, i contribuenti potranno comunicare la propria opposizione all'utilizzo delle spese sanitarie sostenute nel 2020 per l'elaborazione della dichiarazione precompilata, non direttamente all'AdE ma accedendo all'area autenticata del sito web del Sistema Ts, tramite tessera sanitaria Ts-Cns oppure utilizzando le credenziali Fisconline. Il sistema consente di consultare l'elenco delle spese sanitarie e di selezionare le singole voci per le quali esprimere la propria opposizione all'invio dei relativi dati all'Agenzia.

16 FEBBRAIO: VERSAMENTI UNIFICATI

I contribuenti titolari di Partita Iva devono versare con F24 telematico tramite modalità diretta (obbligatoriamente servizio Entratel o Fisconline in presenza di crediti da compensare, oppure anche tramite remote banking in loro assenza) oppure tramite intermediari abilitati Entratel i seguenti contributi ed imposte:

- a) ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati trattenute dai sostituti d'imposta nel mese precedente;
- b) contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro per il periodo di paga scaduto il mese precedente;
- c) contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps per collaborazioni coordinate e continuative e per le prestazioni degli associati in partecipazione pagate nel mese precedente;
- d) contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo alla Gestione ex Enpals;
- e) addizionale regionale e comunale Irpef per le cessazioni del mese precedente;
- f) importi sottoposti a regime di detassazione;
- g) versamento del saldo dell'imposta sostitutiva del 17% sulla rivalutazione del TFR per il 2020;
- h) le ritenute fiscali sospese a causa del sisma che ha colpito le regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo nel 2016 e 2017 se versate su accettazione del sostituto d'imposta per conto del sostituito;

I non titolari di Partita Iva, che non sono obbligati al pagamento in via telematica in ragione delle compensazioni effettuate, possono presentare il modello F24 cartaceo presso:

a) Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile;
oppure alternativamente con uno dei seguenti canali:

- b) Uffici postali abilitati;
- c) Concessionario della riscossione.

16 FEBBRAIO: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE

I datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti devono versare i contributi previdenziali per il mese precedente all'INPGI a mezzo modello F24 Accise ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D. L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006).

Entro la stessa data i datori di lavoro dovranno inviare all'INPGI la denuncia contributiva mensile, generata dalla procedura DASM, mediante i servizi di trasmissione telematici dell'agenzia delle Entrate, Entratel e FiscoOnline.

16 FEBBRAIO: CONTRIBUTI Qu.A.S

Scade il versamento dei contributi Qu.A.S per le aziende che scelgono la modalità di pagamento tramite sistema F24-Uniemens.

16 FEBBRAIO: SCADENZA AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2020/2021

Entro questa data va effettuato il versamento in unica soluzione o il versamento della prima rata – se si ha optato per il pagamento rateale – dell'autoliquidazione 2020/2021.

Entro questa data vanno inviate, telematicamente, anche la dichiarazione delle retribuzioni e la comunicazione di riduzione delle retribuzioni presunte.

20 FEBBRAIO: VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DOVUTI AL FONCHIM

Versamento dei contributi dovuti al Fondo di previdenza complementare Fonchim da parte di tutti i lavoratori appartenenti all'industria chimica, farmaceutica e dei settori affini.

28 FEBBRAIO: CONTRIBUTI FASI*

Le aziende industriali devono versare al Fasi mediante bollettino bancario o domiciliazione bancaria, i contributi per i dirigenti in servizio relativi al 4° trimestre 2020 entro il 28 febbraio.

28 FEBBRAIO: LIBRO UNICO DEL LAVORO*

I datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari tenutari devono stampare il Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di paga precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni

pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione. La conservazione del Libro Unico, previa comunicazione alla DTL, può effettuarsi anche su supporto informatico purché vengano apposti marca temporale e firma digitale del datore o del consulente.

28 FEBBRAIO: DENUNCIA UNIEMENS*

I datori di lavoro, i soggetti abilitati e gli intermediari autorizzati devono presentare all'Inps in via telematica il modello di denuncia mensile UniEmens relativo al flusso aggregato dei dati relativi alla contribuzione del mese precedente.

28 FEBBRAIO: MODELLO OT 24*

Le aziende che hanno adottato interventi migliorativi in materia di igiene e sicurezza potranno presentare il modello OT 24 al fine di applicare la riduzione dei premi.

Si evidenzia come sia necessario allegare al modello la relativa documentazione probante.

28 FEBBRAIO: TERMINE PER L'EFFETTUAZIONE DEL CONGUAGLIO

I datori di lavoro secondo la legge hanno tempo fino al 28 febbraio per effettuare l'operazione di conguaglio fiscale dell'anno precedente, quindi entro l'emissione del Libro Unico (le buste paga) del mese di febbraio.

28 FEBBRAIO: AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2020/2021*

Entro questa data si deve presentare la dichiarazione delle retribuzioni telematica, comprensiva dell'eventuale comunicazione del pagamento in quattro rate, nonché della domanda di riduzione del premio artigiani in presenza dei requisiti previsti.

28 FEBBRAIO: SW PER I LAVORATORI FRAGILI

La legge di bilancio 2021, art. 1 commi da 481 a 483, ha prorogato a questa data il termine di fruizione dello smart working per i lavoratori fragili.

28 FEBBRAIO: RICOVERO OSPEDALIERO LAVORATORI FRAGILI

La legge di bilancio 2021, art. 1 commi da 481 a 483 ha previsto la possibilità, fino a questa data, di riconoscere il periodo di assenza dal servizio dei lavoratori fragili come assenza a titolo di ricovero ospedaliero.

*Termine posticipato al 01 marzo 2021 in quanto cadente di domenica

FESTIVITÀ

GENNAIO 2021

1° Gennaio – Primo dell'anno: festività cadente in settimana - per i mensilizzati è già inclusa nella normale retribuzione, mentre per gli operai pagati ad ore deve essere retribuita in aggiunta alle ore lavorate se la giornata doveva essere lavorata o secondo quanto previsto dai singoli CCNL.

6 gennaio – Epifania: festività cadente in settimana - per i mensilizzati è già inclusa nella normale retribuzione, mentre per gli operai pagati ad ore deve essere retribuita in aggiunta alle ore lavorate se la giornata doveva essere lavorata o secondo quanto previsto dai singoli CCNL.

FEBBRAIO 2021

Nessuna festività prevista

NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO

DETRAZIONI DEGLI INTERESSI PASSIVI: DELUCIDAZIONI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Con le risposte n. 6 e n. 8 del 5 gennaio 2020, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla detrazione degli interessi passivi del mutuo ipotecario di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b) del TUIR a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Con il primo interpello l'istante, avendo acquistato in data 10 agosto 2018 un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale dopo l'effettuazione di lavori di ristrutturazione, domandava se la detrazione in esame (fruibile secondo la normativa vigente con la "nomina" di dimora abituale e comunque entro due anni dall'acquisto) spettasse anche nel caso in cui non fosse stato rispettato tale termine per cause di forza maggiore, come l'emergenza da coronavirus.

Il contribuente, infatti, ravvisava condizioni di obiettiva incertezza in ordine al quantum temporis di sospensione del termine biennale di decadenza, com'era accaduto in occasione dei termini relativi alle agevolazioni prima casa interrotti dall'articolo 24 del decreto legge n. 23/2020 dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, domandando in che modo potesse essere quantificata la durata degli effetti di tale evento. Per tali motivi, l'istante chiedeva una valutazione in merito alla corretta detrazione degli interessi passivi a decorrere dalla data in cui l'unità immobiliare verrà adibita a dimora abituale e comunque entro il 19 giugno 2021.

L'Agenzia delle Entrate, richiamando l'articolo 15, comma 1, lettera b) del TUIR e appellandosi alla circolare n. 7/E del 4 aprile 2017, ha precisato che il contribuente avrebbe ugualmente potuto usufruire della detrazione d'imposta qualora non fosse stato possibile fissare la dimora abituale presso l'unità abitativa entro due anni dall'acquisto per cause imputabili al Comune.

Nella fattispecie in esame, essendo il caso di forza maggiore per definizione "un impedimento oggettivo non prevedibile e tale da non poter essere evitato, caratterizzato dalla non imputabilità alla parte obbligata, inevitabilità e imprevedibilità dell'evento", è plausibile impedire la decadenza dall'agevolazione dal momento che i divieti agli spostamenti imposti dal 23 febbraio al 2 giugno 2020 avevano rallentato le attività propedeutiche alla destinazione dell'immobile come abitazione principale.

Nel secondo interpello l'istante, avendo acquistato il 29 maggio 2019 un appartamento da adibire a dimora abituale e non avendo potuto ultimare il trasferimento della residenza entro 12 mesi a causa della quarantena imposta dall'emergenza COVID, richiedeva di poter beneficiare della detrazione nel rispetto della normativa sopracitata.

L'Agenzia delle Entrate, nel rispetto dell'articolo 15, comma 1, lettera b) del TUIR e della circolare n. 7/E del 4 aprile 2017, reputava che non si fosse configurata l'ipotesi di ritardo nel rilascio dell'abitazione amministrativa comunale, ma che la causa di forza maggiore dettata dai blocchi agli spostamenti in pendenza del termine entro cui stabilire la residenza nell'immobile avesse egualmente ostacolato l'espletamento delle attività necessarie.

Pertanto l'istante potrà usufruire di una proroga del termine per un periodo corrispondente alla durata della causa di forza maggiore (dal 23 febbraio al 2 giugno 2020) e potrà beneficiare della detrazione ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla norma.

Per completezza, l'Amministrazione Finanziaria ha ritenuto opportuno specificare che il termine previsto dall'articolo 7 della Legge n. 448/1998 ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa, sospeso nel medesimo intervallo di tempo, non potesse trovare applicazione al caso di specie dal momento che la norma non includeva quanto contenuto nell'articolo 15 del TUIR bensì solo i termini previsti da altre disposizioni agevolative in materia di imposta di registro.

CASSAZIONE, DOPPIA PRESCRIZIONE DECENNALE PER I CREDITI DERIVANTI DA OMESSA CONTRIBUZIONE

Con la sentenza n. 27683 depositata lo scorso 3 dicembre 2020, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito la correttezza del principio di diritto secondo cui in caso di omessa contribuzione previdenziale da parte del datore di lavoro e di prescrizione del corrispondente diritto di credito spettante all'ente assicuratore (in questo caso decennale), il lavoratore ha diritto di richiedere quelle somme entro ulteriori dieci anni a partire dal giorno in cui il credito previdenziale si è prescritto.

Il dipendente di una pubblica amministrazione, a seguito dell'accertata omessa contribuzione e della sopravvenuta prescrizione del credito verso l'ente assicurativo, citava in giudizio la società datrice al fine di vedersi riconosciuto, una volta in pensione, il diritto alla percezione di una rendita anche sulla base dei mancati versamenti contributivi. La Corte d'appello, in riforma della sentenza di primo grado, riconosceva al lavoratore il diritto alla costituzione della rendita ex art. 13, della L. n. 1338 del 1962 in quanto, a parere dei giudici, il credito non poteva dirsi prescritto.

Avverso tale decisione, ricorreva per Cassazione l'ente pubblico, con un unico motivo di doglianza. In particolare deduceva la violazione e falsa applicazione del citato art. 13, contestando la decisione con la quale la Corte territoriale aveva ritenuto che nella fattispecie non fosse maturata la prescrizione del diritto preteso dal lavoratore. Al contrario, la Corte di merito avrebbe dovuto applicare il termine di prescrizione decennale e individuare il dies a quo di decorrenza della stessa dal momento della prescrizione del credito contributivo dell'Inps. Nello specifico, in ragione del periodo dell'accertata omessa contribuzione, avvenuta tra il 15 febbraio 1982 e il 15 aprile 1989, la Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere prescritto il diritto azionato (con ricorso del 19.10.2010) in quanto il 15 aprile 1999 si era prescritto il credito contributivo e il 15 aprile 2009 il diritto alla costituzione della rendita.

Il motivo veniva ritenuto fondato. Una precedente sentenza delle Sezioni Unite, la n. 21302 del 2017, aveva già affermato che "il diritto alla costituzione della rendita vitalizia previsto dall'art. 13 della L. n. 1338 del 1962, è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale, che decorre dalla maturazione del termine di prescrizione, anch'esso decennale, del diritto al recupero dei contributi da parte dell'Inps per l'accantonamento necessario alla costituzione della riserva matematica del relativo fondo di destinazione".

In quella controversia, una lavoratrice citava in giudizio la propria datrice di lavoro affinché provvedesse al versamento, in favore dell'Inps, della riserva matematica necessaria alla costituzione di una rendita, per l'omissione contributiva in relazione al periodo del rapporto di lavoro intercorso tra il mese di gennaio del 1973 e quello di settembre del 1974. Di qui, l'individuazione del termine decennale anche per la prescrizione del credito contributivo dell'INPS.

Gli Ermellini, pertanto, ritenevano opportuno dar seguito a tale principio di diritto in quanto "l'esigenza di certezza del diritto impone di affermare la sussistenza di un termine finale entro il quale lavoratore interessato possa esercitare il diritto potestativo a vedersi costituire la rendita di cui alla L. n. 1338 del 1962, art. 13, per i contributi omessi e tale termine non può che essere quello di prescrizione ordinaria decennale. A sua volta, per le stesse ragioni di certezza, quest'ultimo periodo di prescrizione non può che decorrere dalla maturazione della prescrizione, ratione temporis applicabile, del diritto al recupero dei contributi da parte

dell'Istituto previdenziale, senza che rilevi la conoscenza o meno, da parte del lavoratore, della omissione contributiva".

Ne conseguiva che, accolto l'unico motivo di ricorso, la Suprema Corte cassava la sentenza, rinviandola alla corte territorialmente competente affinché decida le sorti della controversia secondo i principi forniti.

RITENUTE FISCALI NEGLI APPALTI: NUOVI CHIARIMENTI DALL'ADE

Niente ritenute fiscali negli appalti se i beni strumentali per i servizi affidati non sono del committente: è questo il parere della Agenzia delle Entrate, emanato in data 14 gennaio 2021, in merito alla corretta applicazione del criterio di "strumentalità" relativo all'utilizzo, da parte del fornitore del servizio, di beni di proprietà del committente, nello svolgimento della prestazione all'interno di un contratto per l'affidamento a terzi di opere e servizi.

Per l'Istituto, dunque, non sussistono i presupposti per l'applicazione della disciplina delle ritenute fiscali negli appalti nel caso in cui i beni strumentali utilizzati per l'esecuzione dei servizi affidati non siano di proprietà del committente né ad esso riconducibili in qualunque forma. Con la risposta a consulenza giuridica n. 1 del 14 gennaio 2021 l'AE ha ritenuto opportuno ricordare, pertanto, la disciplina introdotta dall'art. 4, D.L. n. 124/2019 al D.Lgs. n. 241/1997, con l'art. 17-bis, dal titolo "ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse-charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera".

In particolare, il comma 1 del predetto articolo impone ai sostituti d'imposta (residenti ai fini delle imposte sui redditi nel territorio dello Stato) che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo maggiore di euro 200.000 a un'impresa, tramite appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, di richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute, trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nello svolgimento dell'opera o del servizio.

Ad ogni modo, i suddetti obblighi non trovano applicazione se le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici consegnano al committente la certificazione messa a disposizione dalla stessa Agenzia che "certifica" la presenza di particolari requisiti.

Inoltre, anche con la circolare n. 1/E del 12 febbraio 2020 sono stati forniti chiarimenti in merito alla disciplina di cui al menzionato articolo 17-bis del D. Lgs. 214 del 1997, laddove la circolare n. 1/E ha chiarito che i presupposti al ricorrere dei quali si applica l'intera disciplina dell'articolo 17-bis, ad eccezione di alcune cause di esonero, ovvero nel caso di:

- affidamento a un'impresa del compimento di un'opera o più opere (ovvero servizi) di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000;
- l'affidamento deve avvenire tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati;
- i contratti devono essere caratterizzati da: prevalente utilizzo di manodopera; prestazione svolta presso le sedi di attività del committente; utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma.

In più, con la medesima circolare n. 1/E del 2020, oltre a ribadire che il prevalente utilizzo della manodopera presso le sedi del committente deve avvenire con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà

del committente, è stato precisato che per beni strumentali si intendono macchinari e attrezzature ordinarie che permettono ai lavoratori di prestare i loro servizi (senza escludere che siano utilizzate altre categorie di beni strumentali) nonché l'occasionale utilizzo di beni strumentali sempre riconducibili al committente o l'utilizzo ma non indispensabili all'esecuzione dell'opera o del servizio, non comportano invece il ricorrere della condizione di applicabilità in oggetto.

Infine, l'Agenzia ha ulteriormente chiarito che se i beni strumentali utilizzati per l'esecuzione dei servizi affidati non siano di proprietà del committente, né ad esso riconducibili in qualunque forma, non sussistono i presupposti per l'applicazione della disciplina di cui all'articolo 17-bis.

FOCUS

BONUS BABY SITTER PROROGA AL 28 FEBBRAIO 2021: INDICAZIONI OPERATIVE DALL'INPS NEL MESSAGGIO 101 DEL 13 GENNAIO 2021

Per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il legislatore nel decreto "Cura Italia" e nel "decreto Rilancio" ha introdotto, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al D.P.C.M. del 4 marzo 2020, misure di sostegno alle famiglie per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori.

In alternativa, rispetto allo specifico congedo parentale, è stata prevista la possibilità di fruizione di un bonus per i servizi di baby-sitting, che copra le prestazioni rese nel periodo dal 5 marzo 2020 al 31 agosto 2020, nel limite massimo complessivo di 1.200 euro ovvero di 2.000 euro a seconda della categoria di appartenenza del lavoratore, da utilizzare per remunerare le prestazioni di lavoro effettuate nel periodo di sospensione delle predette attività didattiche.

Le suddette prestazioni sono erogate dall'Inps mediante il Libretto famiglia, lo strumento attraverso il quale l'istituto eroga somme del bonus per un massimo di 1.200 o 2.000 euro secondo le modalità illustrate nelle circolari n. 44 del 24 marzo 2020 e n. 73 del 17 giugno 2020.

Per beneficiare del bonus baby sitter il richiedente deve presentare domanda all'Inps. Una volta ottenuto il via libera dall'Istituto, il genitore beneficiario è tenuto ad adempiere ad un passaggio fondamentale, ossia procedere con l'appropriazione del bonus tramite il Libretto Famiglia entro il termine di 15 giorni solari dalla ricezione della comunicazione di accoglimento della domanda. Nel dettaglio, per poter ottenere il pagamento della prestazione il genitore beneficiario (utilizzatore) e il prestatore dovranno preliminarmente registrarsi sulla piattaforma delle prestazioni occasionali, accessibile sul sito www.inps.it.

L'utilizzatore e il prestatore potranno accedere alla procedura:

- direttamente, con l'utilizzo delle credenziali personali,
- avvalendosi dei servizi del Contact Center Multicanale,
- tramite Enti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e successive modificazioni.

All'atto della registrazione, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti all'inserimento di tutte le informazioni identificative necessarie per la gestione del rapporto di lavoro e degli adempimenti contributivi connessi. In particolare, è necessario che il prestatore compili correttamente i campi relativi alle modalità di pagamento delle prestazioni.

Il genitore beneficiario dovrà procedere alla c.d. appropriazione telematica del bonus per l'acquisto dei servizi di baby-sitting, tramite i canali telematici indicati nella domanda stessa (SMS, indirizzo e-mail o PEC). L'appropriazione del bonus consentirà al beneficiario di visualizzare nel "portafoglio elettronico" l'importo concessogli e di disporne per la remunerazione delle prestazioni lavorative, che devono essere comunicate in procedura dopo il loro svolgimento.

Le prestazioni inserite entro il 3 del mese successivo a quello in cui si sono svolte andranno in pagamento il 15 del mese stesso, tramite lo strumento di pagamento indicato dal prestatore all'atto della registrazione.

Al momento dell'inserimento della prestazione l'utente dovrà indicare l'intenzione di usufruire del "Bonus Covid 19" per il pagamento della prestazione e, inoltre, verificare che la procedura riporti correttamente i dati della domanda accolta e la tipologia di attività "Acquisto di servizi di baby-sitting (DL 18/2020 – Misure COVID 19)".

Per concedere più tempo ai beneficiari che abbiano presentato domanda entro la scadenza del 31 agosto 2020 e che non abbiano ricevuto una risposta dall'Istituto, con il messaggio n. 101 del 13 gennaio 2021 l'Inps ha disposto che al fine di consentire la fruizione del beneficio per tutte le istanze accolte o in via di accoglimento, le prestazioni svolte nel periodo tra il 05 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021 potranno essere comunicate dal genitore beneficiario sulla piattaforma delle prestazioni occasionali entro la data del 28 febbraio 2021.

Il termine per l'inserimento delle prestazioni nella relativa piattaforma è stato, pertanto, allineato con quello stabilito per il nuovo bonus per servizi di baby-sitting nelle c.d. zone rosse.

Al fine di garantire il rispetto della tempistica sopra indicata, le Strutture territoriali avranno cura di definire le lavorazioni delle istanze residue per le quali è in via di completamento l'istruttoria entro e non oltre il 12 febbraio 2021, fermo restando che il genitore beneficiario dovrà inserire le prestazioni occasionali nel Libretto Famiglia entro e non oltre la suddetta data del 28 febbraio 2021.

IL QUESITO DEL MESE

INDENNITA' MANCATO PREAVVISO



Richiesta:

Un cliente chiede se è dovuta l'indennità di mancato preavviso per un dipendente licenziato che aveva fruito del congedo parentale.

Il suo legale richiama l'art. 55 c. 1 del D.Lgs. 151/2001 che prevede: "In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma dell'articolo 54, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento".

Il dipendente è stato assunto il 16.03.2018 con qualifica di quadro ed è cessato il 22.03.2020.

L'azienda applica il ccnl Metalmeccanica Industria, l'art. 1 – titolo XIII del ccnl Metalmeccanica Industria prevede un periodo di preavviso di 2 mesi con anzianità fino a 5 anni per i Quadri.

Il dipendente ha fruito di soli 3 giorni di congedo paternità.

Il figlio è nato il 28/03/2019.

Il dipendente era sempre in trasferta e aveva programmato i giorni di congedo paternità: 1 giorno per il 29 marzo, spostato poi al 12 luglio e i restanti giorni per il 12 e dal 16 al 22 agosto 2019.

Si è ammalato dal 19 al 22 agosto e quindi ha potuto fruire solo di 3 giorni.

Successivamente non ha più programmato i giorni (era sempre in trasferta fino alla fine di agosto, scadenza del 5° mese di vita del bambino).



Risposta:

Si comincia con il dire che recentemente INL ha emesso la nota 896 del 26 ottobre 2020.

La nota prevedeva quanto si riporta: "l'INL fornisce un'interpretazione in tema di diritto all'indennità sostitutiva del preavviso per il padre che non ha fruito del congedo di paternità. L'interpretazione è stata necessaria perché l'art. 12 del D. Lgs. 80/2015 con il comma 1 lettera a) e b) ha modificato l'art. 55 del Testo Unico di maternità abrogando il comma 5 il cui contenuto è stato trasportato nel comma 1: il comma 5 argomentava di obbligo di rispettare il preavviso. Siccome il comma 2 del medesimo articolo, non è stato modificato e lega i diritti del lavoratore padre contenuti nel comma 1 (indennità sostitutiva del preavviso + esonero dal preavviso) alla fruizione del congedo di paternità ci si è chiesti se il "non godimento" di quest'ultimo obbligasse il lavoratore padre all'effettuazione del preavviso in caso di dimissioni entro l'anno del bambino.

L'INL si è pronunciata indagando sulle reali finalità del legislatore del 2015 e tralasciando la lettura della norma che porta ovviamente ad un'interpretazione restrittiva è arrivata alla conclusione che la modifica del 2015 non voleva stravolgere il senso della precedente formulazione per cui il diritto di dimettersi senza

preavviso non era condizionato alla fruizione del periodo di congedo. Quindi in ipotesi di non fruizione del congedo il lavoratore perde solo il diritto all'indennità sostitutiva. La nota infine conclude che ai fini dell'esonero dal preavviso, ha rilevanza la circostanza che il datore di lavoro sia a conoscenza della situazione familiare del lavoratore o ne sia informato quanto meno all'atto di presentazione delle dimissioni." Il congedo a cui si riferisce la nota (e anche la norma) è quello "eventuale" e in sostituzione del congedo di maternità previsto per la madre. In sostanza trattasi dell'art. 28 del T.U. maternità/paternità

Congedo di paternità. (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, commi 1 e 2)

In vigore dal 25/06/2015

Modificato da: Decreto legislativo del 15/06/2015 n. 80 Articolo 5

1. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché' in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anche qualora la madre sia lavoratrice autonoma avente diritto all'indennità di cui all'articolo 66. 1-ter. L'indennità di cui all'articolo 66 spetta al padre lavoratore autonomo, previa domanda all'INPS, per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché' in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

2. Il padre lavoratore che intende avvalersi del diritto di cui ai commi 1 e 1-bis presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'INPS provvede d'ufficio agli accertamenti amministrativi necessari all'erogazione dell'indennità di cui al comma 1-ter, con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Il dipendente ha usufruito del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio e che non è nemmeno normato nel T.U. maternità/paternità ma nella legge 92 del 2012.

Quindi la richiesta del legale non è accoglibile trattandosi di un titolo di assenza diverso che non dà diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso ma solo all'esonero del preavviso stesso.

NOVITA' IN MATERIA PENSIONISTICA

PAGAMENTO DELLE PENSIONI ALL'ESTERO, AL VIA GLI ACCERTAMENTI DELL'ESISTENZA IN VITA

Con il messaggio n. 225 dello scorso 20 gennaio 2021, l'INPS ha comunicato la nuova calendarizzazione delle campagne di accertamento dell'esistenza in vita per tutte le prestazioni assistenziali verso l'estero. Si riporta, di seguito, il testo integrale del messaggio.

Facendo seguito al messaggio n. 3102 dell'11 agosto 2020, si dispone quanto segue.

L'accertamento dell'esistenza in vita dei pensionati che riscuotono all'estero riveste particolare importanza, in quanto la difficoltà di acquisire informazioni complete, aggiornate e tempestive in merito al decesso dei pensionati espone al concreto rischio di erogare pagamenti non dovuti, difficilmente recuperabili. La campagna annuale di accertamento dell'esistenza in vita dei pensionati che riscuotono all'estero, a partire dal 2012, viene effettuata da Citibank NA, l'Istituto di credito che esegue i pagamenti al di fuori del territorio nazionale per conto dell'INPS.

Ciò premesso, così come indicato nel citato messaggio, con riferimento ai pensionati residenti nel Continente americano, Paesi scandinavi, Stati dell'est Europa e Paesi limitrofi, Asia, Medio ed Estremo Oriente, Citibank NA ha avviato nel mese di ottobre 2020 la spedizione dei moduli di richiesta di attestazione dell'esistenza in vita riferita agli anni 2020 e 2021 e tale modulistica avrebbe dovuto pervenire alla banca entro il 5 febbraio 2021. Con la medesima tempistica Citibank NA ha inviato i moduli di richiesta della prova dell'esistenza in vita ai pensionati, residenti in Europa, Africa e Oceania che, a causa del diffondersi del contagio da COVID-19, non avevano potuto portare a termine il precedente accertamento generalizzato dell'esistenza in vita, riferito agli anni 2019 e 2020, avviato ad ottobre 2019 e per i quali è stato ritenuto opportuno autorizzare la banca a non sospendere i pagamenti.

Con il suindicato messaggio è stata programmata anche la tempistica riferita alla seconda fase della verifica generalizzata dell'esistenza in vita, riferita agli anni 2020 e 2021, dei pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania, ad esclusione dei Paesi Scandinavi e dei Paesi dell'est Europa. Infatti, a partire dal mese di gennaio 2021, Citibank NA avrebbe dovuto inviare le richieste di attestazione dell'esistenza in vita nei confronti dei pensionati residenti nelle sopraindicate Aree geografiche, da restituire alla banca entro la prima metà del mese di giugno 2021.

Tuttavia, visto che in molti Paesi l'evoluzione epidemiologica del contagio da COVID-19 risulta essere fortemente critica e in fase di ulteriore aggravamento, si ritiene necessaria una riprogrammazione, in accordo con Citibank NA, della calendarizzazione delle campagne di accertamento dell'esistenza in vita di cui al messaggio n. 3102/2020, secondo i termini di seguito indicati.

Con riferimento ai pensionati residenti nel Continente americano, Paesi scandinavi, Stati dell'est Europa e Paesi limitrofi, Asia, Medio ed Estremo Oriente, nonché ai pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania che, a causa del diffondersi del contagio, non hanno potuto portare a termine la precedente verifica avviata ad ottobre 2019, si differisce di tre mesi il termine finale per la restituzione delle attestazioni, inizialmente previsto a febbraio 2021. Conseguentemente, qualora il processo di verifica non sia portato a termine entro il 7 maggio 2021, il pagamento della rata di giugno 2021 avverrà in contanti presso le Agenzie di Western

Union e, in caso di mancata riscossione personale o di mancata produzione dell'attestazione di esistenza in vita entro il 19 giugno 2021, il pagamento della pensione sarà sospeso dalla banca a partire dalla successiva rata di luglio 2021.

Il prolungamento di tre mesi dei termini ordinari originariamente previsti per la campagna in corso impone, vista la grave emergenza sanitaria in atto, anche la riprogrammazione delle attività a calendario di cui al messaggio n. 3102/2020 con riferimento ai pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania, ad esclusione dei Paesi Scandinavi e dei Paesi dell'est Europa per la verifica relativa agli anni 2020 e 2021; per tali soggetti, in accordo con la banca, si differisce di quattro mesi l'avvio della campagna di verifica, programmato a gennaio 2021. Pertanto, Citibank NA avvierà la spedizione dei moduli di richiesta di attestazione dell'esistenza in vita la prima settimana di maggio 2021 e tale modulistica dovrà pervenire alla banca entro il 7 settembre 2021. Qualora il processo di verifica non sia completato entro il termine fissato, il pagamento della rata di ottobre 2021 avverrà in contanti presso le Agenzie di Western Union e, in caso di mancata riscossione personale o di mancata produzione dell'attestazione di esistenza in vita entro il 19 ottobre 2021, il pagamento della pensione sarà sospeso dalla banca a partire dalla successiva rata di novembre 2021.

MORTE PENSIONATO: IL RECUPERO DEI CREDITI PIGNORATIZI È AUTOMATICO

L'Inps ha pubblicato il messaggio nr. 194 del 18 gennaio 2021, di seguito riportato integralmente, relativo al recupero automatico di quote di pensione versate a favore di creditori pignoratizi a seguito del decesso dei pensionati debitori.

L'INPS, nel provvedere al pagamento mensile dei trattamenti pensionistici, effettua contestualmente il versamento in favore di soggetti terzi creditori di quote di pensione oggetto di prelievo per effetto di pignoramenti presso terzi. Ciò analogamente a quanto avviene per gli intermediari finanziari per effetto di contratti di finanziamento da estinguersi dietro cessione del quinto della pensione o di traslazioni su pensioni di cessioni da stipendio.

Le procedure sottostanti il pagamento mensile delle pensioni impongono tempistiche di elaborazione anticipate affinché i mandati di pagamento, ivi compresi quelli a favore di soggetti terzi, vengano emessi in tempo utile per assicurare il rispetto dei tempi di effettiva erogazione.

Tale processo può comportare il versamento a favore dei creditori pignoratizi di quote di pensione indebite per il verificarsi di eventi sopravvenuti, quale per l'appunto il decesso del titolare della pensione, che determinano l'eliminazione della pensione medesima.

In tali circostanze sorge il diritto di credito a favore dell'INPS dalla data in cui si è verificato il decesso e la conseguente azione di ripetizione deve avere ad oggetto non solo i ratei di pensione pagati indebitamente, ma anche le quote di pensione prelevate e versate a favore di soggetti terzi in qualità di creditori.

Oltretutto, nei casi di intempestiva eliminazione della pensione - ad esempio, per tardiva comunicazione di decesso del pensionato - le quote di pensione indebite possono riguardare anche diverse mensilità.

In proposito si rammenta che la prescrizione delle quote di pensione indebite post mortem, analogamente a quanto avviene per i ratei di pensione, si compie in dieci anni e che il dies a quo del decennio decorre dalla data di acquisizione dell'informazione del decesso anche nei casi di pluralità di ratei indebiti pagati.

Per quanto sopra, nell'ottica di semplificare l'azione amministrativa, qualora il terzo percettore di quote indebite nella qualità di creditore pignoratizio sia una persona giuridica e sia nel contempo titolare di flussi di versamento mensili aventi ad oggetto più quote di pensione prelevate per piani di ammortamento riconducibili a procedure esecutive o anche a contratti di finanziamento, l'INPS provvede al recupero in automatico delle proprie ragioni creditorie mediante compensazione delle somme spettanti su detti flussi ai sensi dell'articolo 1241 c.c.

Tale funzione automatica, che era stata attivata per le società finanziarie cessionarie di quote di pensione (cfr. il messaggio n. 4098/2016), di recente è stata messa a regime anche per i pignoramenti presso terzi. Diversamente, qualora il creditore pignoratizio sia una persona fisica o comunque una persona giuridica titolare di un'unica quota di ammortamento, la restituzione delle quote indebite riscosse è a cura della Struttura territoriale competente.

1. Compensazioni gestite centralmente dal sistema di pagamento "UNIPAGA"

Come anticipato in premessa, in presenza di flussi di pagamento in favore di una persona giuridica, il recupero delle quote indebite avviene automaticamente sui versamenti mensili futuri disposti in suo favore dall'Istituto attraverso il sistema "UNIPAGA".

Il recupero delle somme viene effettuato sul totale degli importi spettanti al creditore e, quindi, a prescindere dal titolo delle singole quote di pensione (pignoramenti presso terzi, contratti di finanziamento da estinguersi dietro cessione del quinto della pensione o traslazioni su pensioni di cessioni da stipendio).

Nell'ipotesi in cui i flussi mensili siano incapienti rispetto all'importo da recuperare la compensazione viene replicata nei mesi successivi fino al definitivo saldo.

Detti importi oggetto di compensazione automatica sono visualizzabili nel prospetto di rendicontazione inviato mensilmente ai creditori ed evidenziati nell'apposita sezione, in quanto contraddistinti dal segno negativo (-) e dalla relativa causale: "Compensazione - Trattenute per pignoramento/cessione a favore di persone giuridiche".

2. Aggiornamento degli indirizzi di posta elettronica ordinaria ai fini della trasmissione automatica dei prospetti di rendicontazione mensili

L'INPS invia mensilmente in automatico all'indirizzo e-mail del soggetto creditore presente in "UNIPAGA" un prospetto riepilogativo contenente tutte le informazioni necessarie all'individuazione delle singole posizioni creditizie ad esso riferite.

Al fine di poter estendere tale invio a tutte le persone giuridiche e offrire una rapida consultazione degli importi rendicontati, si invitano tutte le società interessate, che non abbiano ancora provveduto, ad effettuare la suddetta registrazione, comunicando il proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria (non PEC) alla casella unipaga.gdp@inps.it e specificando nell'oggetto "UNIPAGA - inserimento/aggiornamento indirizzo mail creditore".

La suddetta comunicazione deve essere fornita anche in caso di variazione dell'indirizzo e-mail attualmente presente in procedura e deve pervenire esclusivamente da parte dei soggetti titolari del credito. Per rendere agevole la corretta individuazione della posizione creditizia del soggetto richiedente è necessario specificare sempre il codice fiscale e la ragione sociale della società.

NONA SALVAGUARDIA: AL VIA LE DOMANDE DI PENSIONE

Con il messaggio nr. 195 del 18 gennaio 2021 l'Inps ha fornito istruzioni in merito alle domande di verifica del diritto a pensione e domande di pensione ai sensi dell'articolo 1, commi da 346 a 348, della legge n. 178/2020 (c.d. nona salvaguardia). Di seguito si riporta il messaggio integrale.

Nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2020, n. 322, Supplemento ordinario n. 46/L, è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023".

La legge in argomento, all'articolo 1, commi da 346 a 348, reca disposizioni in materia di salvaguardia pensionistica (c.d. nona salvaguardia).

In particolare, il comma 346 individua le categorie di lavoratori alle quali continuano ad applicarsi i requisiti di accesso e il regime delle decorrenze vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011.

I successivi commi 347 e 348 prevedono disposizioni in ordine alla presentazione delle domande di accesso al beneficio, alle modalità di gestione delle operazioni di monitoraggio e alle risorse stanziare per la salvaguardia in parola.

Con il presente messaggio si forniscono le istruzioni relative alla presentazione delle domande di verifica del diritto a pensione e delle domande di pensione ai sensi della normativa in argomento, nonché si comunica l'aggiornamento del sistema di gestione per la presentazione delle domande da parte dei lavoratori iscritti alle gestioni pubbliche e private e dei lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti.

1. Domande di verifica del diritto a pensione

In applicazione della disposizione normativa in esame, il sistema di gestione delle domande è stato aggiornato con la tipologia relativa alla verifica del diritto a pensione ai sensi della legge in parola.

Il servizio è disponibile, fino al 2 marzo 2021, sia per i patronati, con le consuete modalità, che per i cittadini in possesso delle credenziali di accesso.

Per la presentazione della domanda, i cittadini possono accedere al servizio *on line* “Domanda di Prestazioni pensionistiche: Pensione, Ricostituzione, Ratei maturati e non riscossi, Certificazione del diritto a pensione” e selezionare la voce “Certificazioni” all’interno della sezione “Nuova Prestazione Pensionistica”.

In seguito all’inserimento dei dati personali eventualmente mancanti, occorre selezionare le seguenti voci:

- nel campo GRUPPO, la dicitura *Certificazione*;
- nel campo PRODOTTO, la dicitura *Diritto a pensione*;
- nel campo TIPO, la dicitura *Salvaguardia legge 178/2020*;
- nel campo TIPOLOGIA, la tipologia di lavoratore:
 - Lavoratori autorizzati ai VV con versamenti (accreditati o accreditabili) al 6/12/2011;
 - Lavoratori autorizzati ai VV senza versamenti (accreditati o accreditabili) al 6/12/2011;
 - Lavoratori cessati entro il 30/06/2012;
 - Lavoratori cessati dopo il 30/06/2012;
 - Lavoratori cessati per risoluzione unilaterale;
 - Lavoratori in Congedo per figli con disabilità;
 - Lavoratori a tempo determinato e lavoratori in somministrazione cessati tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011.

La legge in esame prevede che per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati si applicano le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014.

La domanda presentata all’INPS da parte dei soggetti appartenenti ad alcune delle categorie sopra individuate non sostituisce quella che, ai sensi del citato decreto ministeriale, deve essere presentata dagli stessi alla sede dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro territorialmente competente, secondo modalità da definire.

2. Domande di pensione

Il sistema di gestione delle domande è stato aggiornato anche con la tipologia relativa alla domanda di pensione ai sensi dell’articolo 1, commi da 346 a 348, della Legge n. 178/2020 (c.d. nona salvaguardia).

Per la presentazione della domanda, i cittadini possono accedere al servizio *on line* “Domanda di Prestazioni pensionistiche: Pensione, Ricostituzione, Ratei maturati e non riscossi, Certificazione del diritto a pensione” e selezionare la voce “Pensione di Vecchiaia/Anticipata” all’interno della sezione “Nuova Prestazione Pensionistica”.

Nella sezione PRODOTTO è possibile selezionare dal menu a tendina:

- nel campo GRUPPO, la dicitura *Anzianità/Anticipata/Vecchiaia*;

- nel campo PRODOTTO, la dicitura Pensione di anzianità/anticipata oppure Pensione di vecchiaia;
- nel campo TIPO, la dicitura Salvaguardia legge 178/2020;
- nel campo TIPOLOGIA l'unica opzione disponibile in funzione delle scelte effettuate (pensione di anzianità in salvaguardia – legge 178/2018 ovvero pensione di vecchiaia in salvaguardia – legge 178/2018).

Si fa presente che le domande di pensione possono essere presentate anche contestualmente alla domanda di verifica del diritto a pensione, al fine di assicurare la decorrenza del trattamento pensionistico ai soggetti cessati dal rapporto di lavoro dipendente.

OPZIONE DONNA PROROGATA PER IL 2021

L'Inps con messaggio nr. 217 del 19 gennaio 2021 comunica la proroga per l'anno 2021 della c.d. opzione donna. Di seguito si riporta il messaggio integrale.

Articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Proroga dei termini per la maturazione dei requisiti richiesti per l'accesso alla pensione anticipata c.d. opzione donna di cui all'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26

Nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020, Supplemento Ordinario n. 46/L, è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023".

L'articolo 1, comma 336, della legge in argomento prevede che: "All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al comma 1, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020» e, al comma 3, le parole: «entro il 29 febbraio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2021»".

La disposizione normativa estende la possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato c.d. opzione donna, di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 4 del 2019 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, alle lavoratrici che abbiano perfezionato i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2020.

In particolare, possono conseguire il trattamento pensionistico in esame, secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2020, abbiano maturato un'anzianità contributiva minima di 35 anni e un'età anagrafica minima di 58 anni se lavoratrici dipendenti e di 59 anni se lavoratrici autonome.

Con riferimento al requisito anagrafico richiesto, non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Ai fini della decorrenza del trattamento pensionistico in argomento, trovano applicazione le disposizioni in materia di decorrenza previste dal menzionato articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 (c.d. finestre mobili).

Tenuto conto della data del 1° gennaio 2021, di entrata in vigore della legge n. 178 del 2020, la decorrenza del trattamento pensionistico non può essere comunque anteriore al 1° febbraio 2021, per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, e al 2 gennaio 2021, per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive della predetta assicurazione generale obbligatoria.

Con riferimento alla decorrenza del trattamento pensionistico per le lavoratrici del comparto scuola e AFAM trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Pertanto, al ricorrere dei prescritti requisiti, le stesse possono conseguire il trattamento pensionistico rispettivamente a decorrere dal 1° settembre 2021 e dal 1° novembre 2021.

Il trattamento pensionistico in esame, relativamente alle lavoratrici che hanno perfezionato i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2020, può essere conseguito anche successivamente alla prima decorrenza utile.

Per quanto non diversamente previsto dalla presente circolare, si fa rinvio alle istruzioni diramate con le circolari n. 11 del 2019 e n. 18 del 2020.

Le domande di pensione sono state aggiornate e devono essere presentate con le consuete modalità.

RASSEGNA STAMPA

ESODO DEI LAVORATORI PROSSIMI ALLA PENSIONE, I CHIARIMENTI DELL'INPS

L'INPS, con il messaggio n. 227 pubblicato lo scorso 20 gennaio 2021 sul proprio sito istituzionale, ha fornito precisazioni merito alla durata massima delle prestazioni di esodo a favore dei lavoratori prossimi a pensione di cui all'articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012. Di seguito si riporta il testo del comunicato.

La legge 30 dicembre 2020 n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 322 del 30 dicembre 2020 (Supplemento Ordinario n. 46/L), all'articolo 1, comma 345, ha prorogato fino al 2023 il periodo di permanenza nella prestazione di accompagnamento a pensione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che era stato elevato a sette anni dall'articolo 1, comma 160, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, limitatamente al periodo 2018-2020 (cfr. il messaggio n. 201 del 17 gennaio 2018).

Pertanto, per le nuove decorrenze delle prestazioni di accompagnamento a pensione in argomento, fino al 2023 (ultima decorrenza ammessa 1° dicembre 2023 con risoluzione del rapporto di lavoro il 30 novembre 2023), il periodo massimo individuale di fruizione può essere elevato fino a 7 anni.

HRM Law è la linea di servizi di Data Management in ambito giuslavoristico, realizzata attraverso una partnership strutturata con lo Studio Corinaldesi, una delle maggiori realtà di riferimento nel settore della Consulenza del Lavoro, che comprende:

- **Newsletter settimanale** sulle novità normative afferenti il mondo del lavoro;
- **News Flash**, una notifica immediata via email nel caso di emanazione di una norma di particolare rilevanza che comporti un risvolto sugli adempimenti correnti, salvo poi riprendere la notizia, con l'eventuale pertinente approfondimento, sulla newsletter successiva;
- **Assistenza telefonica** nell'interpretazione normativa attraverso apposito numero;
- **Parere sintetico**, fornito entro 24 ore lavorative, su un vostro dubbio o quesito, completo delle pertinenti citazioni della normativa, prassi e/o giurisprudenza, per soddisfare in via prioritaria esigenze informative di natura operativa;
- **Parere articolato**, fornito entro 5 giorni lavorativi, che permetta un riscontro informativo completo e dettagliato degli argomenti trattati. Il documento sarà corredato con gli approfondimenti della normativa e della giurisprudenza, per una risposta efficace sia per la risoluzione di attività operative, sia per la risoluzione di problematiche di natura teorico – dottrinale;
- **Corsi On Demand** su tematiche da voi scelte con prenotazione di un consulente specializzato che verrà in azienda;
- **Altre tipologie di consulenze** come Audit o studi approfonditi su tematiche specificatamente richieste.

Il team di specialisti dello Studio Corinaldesi è, inoltre, in grado di supportare le vostre aziende in tema di Consulenza Tributaria, Societaria e Commerciale.

Per avere maggiori informazioni sull'offerta di servizi di Data Management in ambito giuslavoristico e le relative condizioni economiche, particolarmente vantaggiose, scrivete al seguente indirizzo di posta elettronica:

info@datamanagement.it.